

In questo numero:

- AIA: prorogato al 31 ottobre 2009 il termine per la comunicazione dei dati
- CONAI: variazione dell'importo del contributo ambientale sugli imballaggi in vetro
- PATENTE GAS TOSSICI: sessioni d'esame indette dalle A.S.L. di Brescia e di Bergamo
- IMPIANTI FOTOVOLTAICI: ipotesi di esclusione dalla procedura di valutazione d'impatto ambientale
- REACH: arriva il D.lgs. sulle sanzioni
- RUMORE: elenco dei Comuni presso i quali sono stati approvati/pubblicati i piani di zonizzazione acustica
- ENERGIA: dichiarazione di adeguatezza e indennizzo automatico
- BANDO SALVAMBIENTE 2009: contributi a fondo perduto alle imprese artigiane per progetti di risanamento ambientale
- INQUINAMENTO ACUSTICO: riordino della disciplina normativa dettato dalla Legge Comunitaria 2008
- ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: indicazioni operative fornite dall'A.S.L. di Bergamo
- TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: approvato il decreto correttivo
- Provvedimenti legislativi di recente pubblicazione

#### **AIA: PROROGATO AL 31 OTTOBRE IL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI**

La regione Lombardia, con decreto dirigenziale n. 7172 del 13 luglio 2009, ha comunicato la **proroga della scadenza** per la prima compilazione dell'applicativo A.I.D.A. al **31 ottobre 2009**.

L'adempimento riguarda gli impianti in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. lgs. 59/05.

#### **CONAI: VARIAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SUGLI IMBALLAGGI IN VETRO**

A far data **dal 1 gennaio 2010** l'importo del contributo ambientale per il vetro passerà dagli attuali euro 10,32/ton a **euro 15,82/ton**, secondo quanto

deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CONAI, su proposta di CO.RE.VE., Consorzio Recupero Vetro.

#### **PATENTE GAS TOSSICI: SESSIONE D'ESAME INDETTE DALLE A.S.L. DI BRESCIA E DI BERGAMO**

L'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Brescia ha reso note le sessioni relative all'anno 2009 per il conseguimento del certificato di idoneità ai fini del rilascio della patente per le operazioni relative all'impiego dei gas tossici, patente necessaria per coloro che lavorano nelle imprese utilizzatrici di alcuno dei gas tossici tassativamente indicati dalla normativa (R.D. 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modifiche). Per l'ammissione alla sessione d'esami autunnale la domanda deve essere presentata entro il **18 settembre 2009**.

Le prove di esame davanti all'apposita Commissione sono previste per i mesi di novembre – dicembre 2009.

Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il link sottostante:

<http://www.aslbrescia.it/asl/bin/index.php?id=851>

Per quel che concerne l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Bergamo, il termine per la consegna della domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di abilitazione all'uso dei gas tossici è stato fissato per il giorno **13 ottobre 2008**. Gli esami della sessione autunnale si terranno nei mesi di novembre – dicembre 2009.

Ulteriori informazioni sono disponibili al link sottostante:

[www.asl.bergamo.it/web/arentsll.nsf](http://www.asl.bergamo.it/web/arentsll.nsf)

### IMPIANTI FOTOVOLTAICI: IPOTESI DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Il D.lgs. n. 152/06 e s.m. assoggetta alla **verifica di assoggettabilità** i progetti contenuti nell'allegato IV del decreto stesso, tra i quali figurano gli *"impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda"*, categoria all'interno della quale si possono identificare gli **impianti fotovoltaici**. Tuttavia il D.m. del Ministero dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 *"Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare – c.d. Conto Energia – attuazione articolo 7 del D.lgs. n. 387/2003"* opera delle esclusioni dalla verifica di assoggettabilità per alcune tipologie di impianti fotovoltaici.

In particolare, secondo il combinato disposto degli artt. 2 co. b2) e b3) e 5 co. 8, l'esclusione opera per le seguenti tipologie di impianti:

- impianto fotovoltaico **parzialmente integrato**, considerato impianto non industriale secondo l'art. 5 co. 8 e pertanto non soggetto a verifica di assoggettabilità;
- impianto fotovoltaico **con integrazione architettonica**, considerato impianto non industriale secondo l'art. 5 co. 8 e pertanto non soggetto a verifica di assoggettabilità;
- impianto fotovoltaico di **potenza non superiore a 20 KW**, considerato impianto non industriale secondo l'art. 5 co. 8 e pertanto non soggetto a verifica di assoggettabilità.

L'art. 5 co. 8 del D.m. precisa inoltre che, ai fini della validità delle suindicate esclusioni, gli impianti non devono essere ubicati in aree protette.

### REACH: ARRIVA IL D. LGS. SULLE SANZIONI

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2009 lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per l'inosservanza della normativa europea su fabbricazione ed immissione sul mercato delle sostanze chimiche.

Il provvedimento in itinere, basato sul regolamento Ce n. 1907/2006 meglio noto come "Reach" (acronimo di "Registration, Evaluation and Authorization of Chemical substances"), prevede sanzioni amministrative fino a Euro 120.000,00.

La condotta più sanzionata coincide con l'immissione sul mercato o l'utilizzo di una sostanza chimica contro i precetti recati dalle norme (sanzione da 20 a 120.000,00 euro).

La violazione degli obblighi di registrazione delle sostanze presso la competente Agenzia Europea è invece punita con sanzioni fino a 90.000,00 euro).

La sperimentazione ingiustificata su animali è colpita con sanzioni fino a 60.000,00 euro.

### RUMORE: ELENCO DEI COMUNI PRESSO I QUALI SONO STATI APPROVATI/PUBBLICATI I PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Si riportano i comuni, nonché gli estremi delle delibere comunali e le date di pubblicazione sul B.U.R.L., presenti nelle province di Bergamo, Brescia e Milano che, nell'ultimo trimestre, hanno adottato/approvato il piano di classificazione acustica.

#### Piani adottati

Comune	Data delibera adozione	Data pubblicazione su B.U.R.L. Lombardia
Incodine (BS)	29 maggio 2009	22 luglio 2009
Villongo (BG)	6 maggio 2009	3 giugno 2009

#### Piani approvati

Comune	Data delibera adozione	Data pubblicazione su B.U.R.L. Lombardia
Paisco Loveno (BS)	30 maggio 2009	1 luglio 2009
Anfo (BS)	26 marzo 2009	29 luglio 2009
Monno (BS)	20 aprile 2009	29 luglio 2009
Offlaga (BS)	8 luglio 2009	29 luglio 2009

Si rammenta che **entro 60 giorni** dalla pubblicazione della delibera comunale di **adozione** sul B.U.R.L. Lombardia, le associazioni sindacali, gli enti pubblici ed istituzioni interessate, **nonché i privati cittadini**, possono presentare le proprie osservazioni.

Inoltre, le imprese interessate possono presentare un **piano di risanamento acustico entro il termine di 6 mesi** dalla pubblicazione della delibera di approvazione sul B.U.R.L. Lombardia. Il piano di risanamento deve essere redatto secondo i criteri di redazione stabiliti dalla D.g.r. n. 7/6906 del 16 novembre 2001.

Nel piano di risanamento dovrà essere indicato, con adeguata relazione tecnica, il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme.

Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di **30 mesi** dalla presentazione del piano. **Entro 30 giorni** dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

Infine, le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale **entro 6 mesi** dall'approvazione della zonizzazione acustica comunale.

## **ENERGIA: DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA E INDENNIZZO AUTOMATICO**

L'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas), ha disposto, con la Delibera 247/04 e successiva Delibera 333/07, l'avvio agli indennizzi automatici agli utenti del servizio elettrico alimentati in Alta e Media Tensione (media e grande impresa) per le interruzioni di fornitura.

Per avere diritto agli indennizzi, gli utenti dovranno dimostrare di aver installato nei propri impianti apparecchi di protezione idonei e certificati (in grado di evitare che eventuali interruzioni provocate da guasti all'interno dei propri impianti di utenza si riverberino all'esterno sulla rete pubblica), presentando la Dichiarazione di adeguatezza. Sono previsti controlli a campione per verificare le Dichiarazioni di adeguatezza degli impianti ai requisiti tecnici rilasciate da personale qualificato per legge.

Per gli utenti in Alta e Media Tensione che non avessero adempiuto ai disposti della delibera, scattano per il 2009 ulteriori aumenti (oltre alle penali già applicate dal 1 gennaio 2007 per i clienti con Potenza disponibile superiore a 500 kW e dal 1 gennaio 2008 per i clienti con Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW).

Coloro che non avessero adempiuto all'invio della dichiarazione saranno tenuti ora a corrispondere, oltre al CTS (Corrispettivo Tariffario Specifico) anche il CTSM (CTS-Maggiorato).

A titolo esemplificativo:

- un'utenza con 500 kW di potenza disponibile, con un medio impegno della stessa, pagherà nel 2009 (per il 2008) una penale di circa 2.000 € e tale costo crescerà ogni anno fino a raggiungere i 5.000 €/anno;
- oppure un'utenza con 200 kW di potenza disponibile, con un medio impegno della stessa, pagherà nel 2009 (per il 2008) una penale di circa 600 € e tale costo crescerà ogni anno fino a raggiungere i 2.500 €/anno.

Precisiamo che le suddette stime sono approssimative e ipotetiche, in quanto il calcolo effettivo è effettuato sui giorni di utilizzo della potenza massima.

Quel che è certo è che **inviare la dichiarazione di adeguatezza della propria cabina è quanto mai utile.**

Si ricorda che, senza questa dichiarazione, l'utente non potrà ricevere indennizzi automatici nel caso in cui subisca un elevato numero di interruzioni lunghe (superiori a 3 minuti) nel corso dell'anno e, a partire dal 1° luglio 2009, anche nel caso in cui subisca interruzioni di eccezionale durata rispetto agli standard stabiliti dall'AEEG.

Per sapere come e dove inoltrare la Dichiarazione di adeguatezza l'utente può rivolgersi al proprio o elettricista o impiantista elettrico.

Di seguito si riportano links utili per reperire ulteriori informazioni:

<http://www.autorita.energia.it/docs/07/333-07.htm>

[http://www.enel.it/distribuzione/enel\\_distribuzione/supporto/normative/qualita\\_servizio/](http://www.enel.it/distribuzione/enel_distribuzione/supporto/normative/qualita_servizio/)

## **BANDO SALVAMBIENTE 2009: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER PROGETTI DI RISANAMENTO AMBIENTALE**

Per promuovere il risanamento e la tutela ambientale nel comparto artigiano è attivo anche per il 2009 il bando "Salvambiente", dotato di 1.450.000,00 euro e rivolto alle imprese artigiane che realizzano i seguenti programmi di investimento:

- conseguimento di certificazioni ambientali europee/internazionali/nazionali (es. EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO);
- realizzazione di impianti innovativi di produzione di energia, funzionali al processo produttivo artigiano, da fonti rinnovabili;
- introduzione di tecnologie innovative che riducano, all'interno e all'esterno dell'azienda, l'impatto ambientale del processo produttivo in termini di emissioni d'aria, acqua, rifiuti, rumore e risparmio energetico;

- introduzione di soluzioni innovative introduzione di tecnologie innovative per la riduzione degli scarti di lavorazione e per la trasformazione di scarti/rifiuti in materie secondarie riutilizzabili all'interno dello stesso ciclo produttivo;
- interventi per ridurre il peso degli imballaggi, per incrementare la multifunzionalità e la possibilità di riutilizzo e per favorire la recuperabilità dei rifiuti di imballaggio primari, secondari e terziari.

Nell'ambito di questi progetti non saranno ammessi investimenti per adeguarsi, rispettare, raggiungere obblighi e limiti di legge; gli interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto (tetti, coperture e relativi rifacimenti); gli interventi per acquisto di mezzi di trasporto.

#### **Beneficiari**

- imprese artigiane, iscritte all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane presso le Camere di Commercio della Lombardia, con sede produttiva in Lombardia;
- consorzi, società consortili, cooperative, iscritte alla Sezione Separata dell'Albo Provinciale delle imprese artigiane presso le Camere di Commercio della Lombardia con sedi produttive in Lombardia.

Sono escluse le imprese e le forme associative operanti nei settori economici dell'agricoltura, pesca, acquacoltura, carboniero.

#### **Spese ammissibili e tempi di realizzazione degli investimenti**

Si considerano ammissibili le spese, di importo minimo pari a 15.000 euro, sostenute per:

- acquisto di nuovi impianti destinati al miglioramento ambientale;
- acquisto di nuove strutture e attrezzature per la realizzazione dei programmi di investimento;
- oneri accessori indispensabili per garantire la funzionalità degli impianti, compresi i lavori effettuati direttamente dall'azienda opportunamente documentati (fino ad un massimo del 20% dell'investimento effettuato);
- consulenza tecnica e progettazione solo se connessa al conseguimento di una certificazione.

Saranno ritenute ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo compreso tra il 15 luglio 2009 e il 15 luglio 2010 (al netto dell'IVA). Al momento della presentazione della domanda di contributo l'impresa deve dimostrare di avere già realizzato almeno il 10% dell'investimento. Sono ammissibili anche gli investimenti in leasing.

#### **Tipologia di contributo**

I contributi, in conto capitale e a fondo perduto, sono previsti nella misura seguente:

- per le singole imprese artigiane il 25% della spesa ammissibile al netto dell'IVA, fino ad un massimo di 80.000 euro;
- per i consorzi artigiani il 30% della spesa ammissibile al netto dell'IVA, fino ad un massimo di 80.000 euro.

I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni: l'impresa, pertanto, non deve aver già ricevuto per lo stesso investimento altri tipi di finanziamenti e facilitazioni concessi da amministrazioni pubbliche

#### **Procedure**

La richiesta del contributo deve essere presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente dal 15 luglio 2009 al 30 ottobre 2009, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso il sito della Camera di Commercio di Brescia: <http://www.bs.camcom.it/show.jsp?page=636603>.

### **INQUINAMENTO ACUSTICO: RIORDINO DELLA DISCIPLINA NORMATIVA DETTATO DALLA LEGGE COMUNITARIA 2008**

La Legge 7 luglio 2009, n. 88 "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008*", all'art. 11 delega al Governo il **riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico**.

La legge, entrata in vigore il 29 luglio, prevede infatti che il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, emani uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale.

Lo stesso art. 11, tuttavia, fornisce alcune disposizioni applicabili nel "periodo transitorio", cioè fino all'emanazione dei nuovi provvedimenti.

In particolare, con riferimento all'isolamento acustico degli edifici, il comma 5 dispone che "*in attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (DPCM 5.12.1997), non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Proprio tali disposizioni rischiano di essere erroneamente interpretate, al punto che taluni hanno

parlato di vuoto normativo per l'isolamento acustico degli edifici.

Si ritiene opportuno, per questa ragione, riportare alcune semplici considerazioni:

Il DPCM 5 dicembre 1997 non è abrogato e, pertanto, continua ad essere in vigore. I nuovi edifici devono quindi rispettare i limiti in esso definiti.

Il comma 5 dell'art. 11 si limita a considerare i rapporti tra privati (in particolare costruttore-acquirente), successivi alla data di entrata in vigore della Legge. Quindi non solo non è in discussione la cogenza del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, ma le amministrazioni comunali devono continuare a richiedere il rispetto dei limiti fissati da tale provvedimento secondo le modalità stabilite nei locali regolamenti edilizi.

### ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: INDICAZIONI OPERATIVE FORNITE DALL'A.S.L. DI BERGAMO

L'A.S.L. della provincia di Bergamo ha fornito delle precisazioni interpretative alla circolare emanata dalla Giunta Regionale della regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, in merito agli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.

In particolare l'A.S.L., in merito alle **specifiche mansioni** inerenti le attività di trasporto indicate nell'Allegato 1 del provvedimento del 30 ottobre 2007, ha indicato espressamente l'esclusione di alcune categorie dallo stesso:

- coloro che utilizzano per lavori veicoli per i quali è richiesto il possesso della patente di guida della categoria B anche per movimentare merci particolari (pacchi, denaro..);
- i lavoratori che utilizzano carrelli a timone elettrici con o senza uomo a bordo;
- gli addetti alla conduzione di gru a bandiera con pulsantiera;
- gli utilizzatori di attrezzature per il sollevamento delle automobili presso concessionarie e officine;
- coloro che utilizzano piattaforme elevabili con conducente a bordo e i manovratori di gru a torre;
- i conducenti di ruspe, carrelli elevatori o simili.

Per quel che concerne la **periodicità degli accertamenti sanitari** che il medico competente deve svolgere è opportuno, secondo l'A.S.L., che lo stesso

valuti la possibilità dell'esecuzione di controlli tossicologici con diversa periodicità (ad esempio biennale) se i controlli effettuati sullo stesso lavoratore o su un gruppo di lavoratori sono risultati negativi per tre anni consecutivi.

Tale periodicità, con cadenza diversa rispetto allo standard, dovrà essere indicata e motivata sia nel protocollo sanitario adottato dal Medico Competente, sia nel Documento di Valutazione dei Rischi.

L'A.S.L. auspica, infine, che in sintonia con quanto stabilito dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro vi sia una comune assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti aziendali interessati (Datore di lavoro, RSPP, RLS e medico competente) nel definire adeguate procedure attuative delle norme contenute nel Codice.

Sono da considerarsi come condizioni necessarie per una corretta e trasparente applicazione delle norme in oggetto:

- l'elaborazione di un documento aziendale dedicato condiviso con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- la rigorosa definizione delle procedure organizzate da parte del datore di lavoro, in particolare per quanto attiene l'utilizzo di macchine di movimentazione merci;
- una adeguata azione di informazione ai lavoratori, da parte del medico competente circa il protocollo sanitario adottato.

### TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: APPROVATO IL DECRETO CORRETTIVO

Il Consiglio dei Ministri, il 31 luglio 2009, ha approvato il testo del Decreto Correttivo al D.Lgs. 81/2008.

Il provvedimento che va ora all'esame del Capo dello Stato modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le principali novità introdotte riguardano, quindi, oltre alla semplificazione formale di alcuni documenti fondamentali (quali ad esempio la valutazione dei rischi), la razionalizzazione delle sanzioni penali ed amministrative conseguenti alle violazioni degli obblighi da parte di datori di lavoro, dirigenti e personale preposto, sulla base dell'effettività dei compiti rispettivamente svolti, proporzionando le sanzioni alle realtà lavorative connotate da rischi particolari.

Ulteriori novità consistono nella migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel

potenziamento del ruolo degli enti bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e dei livelli di sicurezza. Il provvedimento entrerà in vigore dopo aver raccolto la firma del Capo dello Stato (tassativamente entro il 16 agosto p.v.) e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (l'entrata in vigore avverrà trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.).

Vi terremo tempestivamente aggiornati, attraverso la pubblicazione del prossimo numero di *"Ecosphera News"*, dedicando un approfondimento alle specifiche novità apportate dal "Correttivo" al Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### **PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI RECENTE PUBBLICAZIONE**

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 (legge 7 luglio 2009 n. 88, Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009, S.O. n. 110)